



LA RIFORMA DELL'EQUO COMPENSO

Osservazioni a prima lettura sulla legge 21 aprile 2023, n. 49

Ufficio studi del Consiglio Nazionale Forense
(Scheda 15 maggio 2023)*

SOMMARIO: 1. Premessa: come si è arrivati alla nuova legge sull'equo compenso. 2. Il contesto socio economico. 3. L'equo compenso "anticipato" dalla giurisprudenza: l'avvocato come "parte debole". 4. Equo compenso e tariffe: le differenze. 5. La riforma dell'equo compenso nella legge del 2023: le misure più significative.

1. Premessa: come si è arrivati alla nuova legge sull'equo compenso.

Il 5 maggio 2023 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la **legge 21 aprile 2023, n. 49, recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali"**. Tale legge, voluta da un ampio arco di forze politiche, rappresenta **l'esito di un processo politico cominciato da qualche anno**, allorquando il legislatore italiano ha cominciato ad estendere al lavoro dei professionisti politiche attive di protezione e sostegno, a cominciare dalla legge sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale (legge n. 81 del 2017).

Verso la **fine del 2017**, dopo pressanti richieste del Consiglio nazionale forense, che aveva avviato una diffusa azione di monitoraggio dei casi più clamorosi di abuso da parte di grandi imprese, soprattutto nei settori bancario e assicurativo¹, nuove norme sull'equo compenso hanno prima novellato l'ordinamento forense, con il nuovo art. 13 bis, e poi sono state estese a tutti i professionisti².

* Scheda redatta da G. Colavitti, con la collaborazione di G. Di Iacovo.

¹ L'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense ha monitorato negli anni recenti il fenomeno dell'abuso di posizione economica da parte di grandi imprese che impongono regimi contrattuali vessatori agli avvocati (spesso giovani). Si tratta per lo più di professionisti che stipulano convenzioni aderendo ai modelli fissati da banche e assicurazioni (cfr. UFFICIO STUDI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, *Dossier 19 maggio 2015, n. 7*; e poi ID, *Dossier 7 giugno 2016, n. 2*, e ID., *Dossier 19 luglio 2016, n. 3*, reperibili sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale Forense).

Dall'analisi di alcune convenzioni poste in essere da banche e assicurazioni – tra le altre UBI Banche, Italfondiaro S.p.a., Intesa San Paolo, MPS, Unicredit, Allianz, Axa, Carige, Cattolica, Groupama, Generali, Unipolsai, HDI – è emerso che molteplici clausole che impongono condizioni particolarmente vessatorie per i legali appaiono molto simili e, in alcuni casi, identiche. Tra esse, prestazioni gratuite imposte (completa gratuità dell'attività di consulenza/assistenza nei casi in cui sia già in corso o sia poi avviata attività giudiziale, obbligo di redazione gratuita di commenti a provvedimenti legislativi o giudiziari, o di newsletter a carattere giuridico), imposizione dell'esclusione di anticipi, e in qualche caso anche l'obbligo del legale di anticipare le spese occorrenti per lo svolgimento dell'incarico ricevuto, soppressione o abbattimento forfettario della voce di parcella relativa alle spese generali (pur prevista dalla legge), esclusione del rimborso delle spese di trasferta (clausola particolarmente vessatoria, se associata a compensi molto bassi, perché in grado in taluni casi di erodere completamente il margine di guadagno del professionista e costringerlo a prestazioni sotto costo), imposizione di forti limitazioni del compenso in caso di pluralità di cause. Accanto a queste clausole, compaiono spesso compensi davvero irrisori. La condizione di debolezza dell'avvocato che aderisce a queste convenzioni è legata per lo più alla circostanza per cui il professionista riceve da questo genere di "clienti forti" un flusso di lavoro non facilmente sostituibile con altri clienti.

² Dopo un primo inserimento ad opera del Governo nel disegno di legge di bilancio per il 2018, e il successivo stralcio ad opera del Presidente del Senato, le norme sull'equo compenso furono inserite nella legge di conversione del decreto

La legge appena pubblicata reca ora una **riforma organica che riordina la disciplina e fa dell'equo compenso un istituto di carattere generale nell'ambito del comparto delle professioni intellettuali**, cercando di migliorare talune criticità emerse nei primi anni di applicazione.

Questo nuovo corso di innovazioni legislative rappresenta una indubbia svolta culturale, prima ancora che giuridica. Il legislatore sembra finalmente accorgersi che è lavoratore non solo l'operaio o il contadino, ma anche l'avvocato. Il ritardo con cui arriva questo riconoscimento appare tanto più clamoroso se si considera che, a ben vedere, il quadro costituzionale italiano era (ed è) già orientato, fin dalla sua edificazione nella fase costituente, nei termini di una concezione ampia di tutela del lavoro e dei lavoratori, idonea di per sé ad escludere limitazioni in chiave classista della ampia platea di coloro che lavorano³.

In ogni caso, le nuove politiche di tutela confermano lo spostamento di intere aree di lavoro professionale verso il polo del cd. "lavoro povero", nonché la condizione di vero e proprio sfruttamento che taluni "clienti forti", come banche, assicurazioni ed altre grandi imprese, impongono spesso a carico dei professionisti cui affidano incarichi. In questo quadro, il contratto d'opera professionale, che è ancora lo strumento negoziale tipicamente usato per la fornitura di servizi professionali, abbandona sempre più spesso il presupposto formale della parità tra le parti e diviene una delle forme che realizzano, in senso sostanziale, la soggezione economica di parti deboli a parti forti. Soggezione che diviene ancor più evidente quando sono le convenzioni quadro imposte dai "clienti forti" a fornire la cornice giuridica di riferimento nella quale le prestazioni professionali sono rese.

2. Il contesto socio economico.

La cd. povertà lavorativa appare diffusa più nel lavoro autonomo (17,6%) che nel lavoro dipendente (10,3%)⁴, dove evidentemente il paradigma del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, seppur economicamente e sociologicamente meno diffuso che in passato, sembra ancora garantire soglie di tutela più alte rispetto a forme di avvalimento del lavoro apparentemente più libere, ma in realtà sempre più deboli e precarie. Per le professioni regolamentate, i dati delle Casse professionali segnalano come il 50% dei professionisti abbia un reddito inferiore alla media: questo dato conferma la polarizzazione dei ceti professionali, sempre più spesso divisi tra schiere di professionisti sottopagati, e nicchie di professionisti con redditi particolarmente alti. In molti casi, più che di povertà in senso stretto, si può parlare di vulnerabilità economica, segnata non solo da una situazione di bisogno, ma anche da una aspettativa di deterioramento delle condizioni reddituali e di vita, con conseguente rischio di un impoverimento non solo economico, ma anche relazionale e sociale⁵.

legge 16 ottobre 2017, n. 148, il cd. "decreto fiscale" collegato alla manovra finanziaria per il 2018. L'articolo 19- quaterdecies del decreto legge, inserito in sede di conversione, dispose l'inserimento nel vigente ordinamento forense (legge 247 del 2012) di un articolo 13-bis rubricato "equo compenso e clausole vessatorie". Per effetto di due commi inseriti all'esito dell'approvazione di appositi emendamenti durante i febbrili lavori parlamentari, le disposizioni di tale previsione dell'ordinamento forense furono estese anche agli altri professionisti di cui all'articolo 1 della legge 81 del 2007.

³ Per più ampi riferimenti al tema, sia consentito rinviare a G. COLAVITTI, "Fondata sui lavori". *Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva costituzionale*, in *Rivista dell'Associazione italiana costituzionalisti*, n. 1/2018.

⁴ A. DI FILIPPO, *Guilty or innocent? The minimum wage in front of the Court of the empirical evidence. A literature review*, in corso di pubblicazione sulla rivista *Journal of Economic Surveys*.

⁵ Cfr. F. MARINELLI, F. CAROCCIA, *Contratto d'opera e prestazione d'opera intellettuale*, in *Trattato di diritto civile del Consiglio nazionale del Notariato*, Napoli, ESI 2013, spec. p. 191 e ssg.

A fronte di questa situazione, si è di fatto imposta la necessità di interventi di tutela e protezione anche nel comparto del lavoro professionale, dove si scontava peraltro un ritardo di parecchi decenni, nonostante il codice civile, all'art. 2233, comma 2, già prevedesse come *“in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”*.

3. L'equo compenso “anticipato” dalla giurisprudenza: l'avvocato come “parte debole”.

La giurisprudenza, come spesso accade, è arrivata prima della legge. Merita di essere segnalata una decisione della Corte di cassazione di qualche anno fa, occasionata proprio da una controversia relativa a rapporti economici in essere tra alcune società commerciali e taluni avvocati⁶. Nel caso in questione la lite era originata da una di quelle convenzioni, in genere riferite ad attività legali di tipo seriale, come il recupero crediti, dove la parte forte, anche a causa dell'elevatissimo numero di legali in Italia, è certamente la media o grande impresa che è in grado di imporre le proprie condizioni contrattuali molto più efficacemente di quanto non accada in genere nei rapporti tra un privato cittadino ed il proprio avvocato. Il giudice, riconoscendo la doverosa applicazione del principio della automatica rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro (art. 429, comma 3, cpc), si è richiamato alla conferente giurisprudenza costituzionale per la quale tale norma di favore si applica anche al lavoro autonomo caratterizzato dalla continuità e dalla coordinazione delle prestazioni eseguite, nonché dalla personalità delle stesse⁷. Se la *ratio* di disposizioni processuali quali quella richiamata è appunto quella di proteggere una certa parte di un rapporto economico, perché in questi casi il legislatore *“ha preso posizione a favore della parte socialmente più debole, considerando la tutela che ne consegue un momento necessario dei suoi fini politici generali”* (così la Cassazione nel caso in esame), allora il *favor* va accordato anche al caso di specie in quanto in esso ricorrono i requisiti richiesti dalla norma: continuità, coordinazione, prevalenza personale della prestazione. L'avvocato “convenzionato” e pagato sotto i minimi, ai quali magari ha dovuto formalmente rinunciare perché costretto, è in rapporto di tipo parasubordinato con il cliente, e dunque ha diritto alle tutele sostanziali e processuali proprie di tale regime.

La giurisprudenza si è dunque accorta del fenomeno prima del legislatore, e ha iniziato una faticosa opera di riequilibrio basata su *“(…) ragioni sistematiche volte a tutelare il lavoro e il lavoratore anche nelle prestazioni d'opera intellettuale (...)”*⁸, ribadendo il doveroso richiamo alla disciplina codicistica: *“esiste dunque “un limite nell'articolo 2233, comma 2, c.c., che preclude di liquidare, al netto degli esborsi, somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione”*⁹.

4. Equo compenso e tariffe: le differenze.

In termini non dissimili da quanto previsto con il primo intervento in materia, oggi la nuova legge definisce l'equo compenso come quello proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto (formula che evoca direttamente l'art. 36 Cost.), nonché conforme ai parametri vigenti.

Il principio dell'equo compenso costituisce evidentemente una netta inversione di tendenza rispetto alle liberalizzazioni che hanno investito il mercato dei servizi professionali negli ultimi tempi, tanto

⁶ Cass. Civ. sez. lav., 27 settembre 2010, n. 20269.

⁷ Corte cost. 10 maggio 1978, n. 65; sul punto vedi anche Corte cost. n. 76/1981.

⁸ Cass., sez. lav. 22 settembre 2010, n. 20269.

⁹ Corte di cassazione, ord. 30 novembre 2016, n. 24492.

è vero che non è mancato chi, al fine di osteggiarne l'introduzione, ha richiamato la disciplina della concorrenza ed il rischio di ripristinare surrettiziamente i sistemi tariffari¹⁰.

A ben vedere, però, **il richiamo all'istituto tariffario non è appropriato**: le tariffe limitano la volontà delle parti sempre e comunque, di talché le norme che ponevano minimi inderogabili si sostituivano imperativamente alle clausole difformi eventualmente concordate tra le parti. I meccanismi previsti dalle disposizioni sull'equo compenso si limitano invece ad impedire condotte di abuso contrattuale, recuperando **istituti di protezione del contraente debole già conosciuti dall'ordinamento**, come ad esempio la nullità di protezione prevista dall'articolo 36 del codice del consumo, e la disciplina civilistica delle clausole vessatorie (artt. 1341 e 1342 c.c.). Ed infatti, mentre le tariffe comportavano restrizioni del mercato applicabili a qualunque rapporto contrattuale, la normativa sull'equo compenso conosce invece una significativa limitazione soggettiva fin dall'origine, in quanto può riguardare unicamente imprese bancarie ed assicurative, o comunque imprese di dimensioni non piccole: sono infatti escluse le microimprese e le piccole e medie imprese come individuate dalla raccomandazione 2003/361 della Commissione europea. Uno sguardo ai criteri comunitari di identificazione di tali imprese conferma trattarsi di realtà economiche tutt'altro che irrilevanti. In altre parole, l'avvocato può invocare il diritto all'equo compenso solo nei confronti di contraenti effettivamente collocati su di una posizione economica di forza, che abbiano concretamente abusato di tale potere per imporre condizioni vessatorie, e, appunto, un compenso non *“proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione”*. **Criterio per stabilire l'equità o meno del compenso sono i parametri ministeriali, e di essi il giudice terrà conto nel rideterminare il compenso**. Da notarsi che le nuove previsioni si rivolgevano anche al settore pubblico, **imponendo alle pubbliche amministrazioni di garantire quantomeno il principio** dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti. E questo perché non sono mancati casi invero paradossali di abusi anche da parte di enti pubblici, purtroppo a volte anche avallati dalla giurisprudenza amministrativa¹¹.

5. La riforma dell'equo compenso nella legge del 2023: le misure più significative.

Il quadro giuridico sopra descritto nelle sue coordinate fondamentali ha palesato fin da subito talune criticità che hanno portato gli osservatori specializzati ed anche le forze politiche a ritenere opportuna una revisione organica. Già nella precedente legislatura è cominciato pertanto l'iter di alcuni disegni di legge che, partendo proprio dalle criticità rilevate, hanno dato luogo alla riforma dell'istituto, oggi riversata nella legge 21 aprile 2023, n. 49, approvata dalle Camere a larghissima maggioranza. L'equo

¹⁰ L'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato fece pervenire alle Camere una segnalazione approvata il 24 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 22 della legge istitutiva (legge 287/1990) di netta contrarietà alle disposizioni sull'equo compenso, tacciate di essere appunto una reintroduzione dei minimi tariffari (AGCM, AS 1452 – Misure contenute nel testo di conversione del decreto legge 148/2017 (decreto fiscale).

¹¹ Tra i casi più clamorosi, richiamati anche nel dibattito parlamentare durante i lavori preparatori delle norme che per prime hanno introdotto l'equo compenso, si segnala quello di cui alla vicenda decisa dal Consiglio di Stato con sentenza 3 ottobre 2017, n. 4614. Il supremo giudice amministrativo ha dichiarato legittimo un bando pubblico per l'affidamento dell'incarico di redazione di un piano strutturale comunale e del relativo regolamento urbanistico che aveva previsto per il professionista aggiudicatario un corrispettivo pari ad un euro. Il carattere necessariamente oneroso pur previsto dal codice dei contratti pubblici veniva – ad avviso di Palazzo Spada – soddisfatto nel quadro di quella che viene definita “l'economia dell'immaginario”, dove il professionista non lavora per ottenere un compenso pecuniario, bensì per godere del ritorno di immagine che gli deriva dall'aver come committente una pubblica amministrazione. Per un primo commento a tale curiosa pronuncia, vedi P. STAROPOLI, *Il lavoro gratifica, quindi è gratuito*, in *Amministrazione in cammino*, 19 febbraio 2018.

compenso non risulta dunque più disciplinato dall'art. 13 bis della legge forense, che non a caso viene abrogato, bensì da una legge applicabile direttamente a tutto il comparto delle professioni.

Si tratta di una normativa nel complesso apprezzabile, dove emergono evidenti miglie e del quadro giuridico previgente. In via generale, **la legge mira a superare la tendenza dei contraenti forti a sfruttare i richiami testuali alle "convenzioni" per restringere il campo di applicazione** della disciplina di protezione del professionista tramite il ricorso a moduli procedurali formalmente e/o sostanzialmente diversi da convenzioni in senso stretto (incarichi singoli e ad hoc, scambi di lettere, etc.). Secondo l'art. 2, co. 2, le disposizioni della legge si applicano *"a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista"*.

Sul piano del sistema delle fonti, **l'avvocatura "perde" l'art. 13 bis della legge forense**, che era la fonte generale in materia, ma la nuova legge, oltre a prevedere comunque il rinvio ai parametri forensi per la determinazione del carattere equo del compenso (art. 1, comma 1, lett. a), **si occupa specificamente degli avvocati a proposito della liquidazione giudiziale delle spese di lite**, prevedendo all'art. 3, terzo comma, lett. g), l'inserimento tra le clausole vessatorie (affette da nullità relativa *ex lege*) anche di quelle che *"nel caso di un incarico conferito a un avvocato, [prevedano] che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore"*.

Tra le varie misure, meritano di essere sottolineate in particolare le seguenti.

1. In base all'art. 3, sono **nulle le clausole che prevedono un compenso inferiore ai parametri**, nonché quelle che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione, o che impongano l'anticipazione di spese, o che, comunque attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità del lavoro svolto o del servizio reso. Lo stesso articolo prevede poi una ampia serie di clausole fortemente vessatorie affette da una presunzione di nullità *iuris et de iure*, e quindi insuperabile. Si tratta di casi tassativi che danno luogo a nullità relativa, che solo l'avvocato può far valere, anche se rilevabili d'ufficio dal giudice; la clausola *vitiatur sed non viziatur*, quindi il rapporto contrattuale non viene travolto.
2. L'art. 4 reca la previsione che, **oltre a condannare il cliente al pagamento della differenza tra quanto effettivamente corrisposto al professionista e quanto dovuto in base ai parametri**, il giudice possa disporre anche **un indennizzo** fino al doppio della differenza di cui sopra, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggiore danno. Il giudice può comunque chiedere al professionista di acquisire il parere di congruità, che costituisce elemento di prova (art. 3, comma 6). Si tratta di misure che dovrebbero avere una efficacia dissuasiva significativa, ed auspicabilmente indurre i clienti forti a comportamenti virtuosi.
3. L'art. 5, comma 3, stabilisce la **revisione biennale dei parametri**; si tratta di un dato non nuovo per la professione forense, in quanto già previsto dall'art. 13 della legge 247 del 2012, ma niente affatto scontato per le altre professioni.
4. L'art. 5, comma 4, pone **in capo ai Consigli nazionali degli ordini professionali la legittimazione "ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle**

disposizioni vigenti in materia di equo compenso"; si tratta di una misura che valorizza la funzione consiliare di rappresentanza istituzionale delle categorie e che può significativamente migliorare il tasso di effettività della riforma, in quanto non è più il solo professionista ad essere titolare del diritto di azione in materia: il singolo avvocato potrebbe in concreto essere indotto a rinunciare all'azione legale per forme di sudditanza non solo psicologica ma anche economica nei confronti delle grandi imprese.

5. L'articolo 5, comma 5, introduce **l'obbligo per i Consigli nazionali** di introdurre **specifiche previsioni deontologiche** volte, per un verso, a *"sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta"*, e per altro verso, a sanzionare la violazione dell'obbligo di *"avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge"*. Si tratta di previsioni che sono state oggetto di molte discussioni. Da più parti, si è sottolineato il paradosso di una disposizione che aggraverebbe la posizione giuridica del professionista, esponendolo alla responsabilità disciplinare, nel quadro di una disciplina che invece è ispirata ad un chiaro intento di protezione di questi. L'argomento non appare peraltro del tutto convincente. La previsione di un presidio deontologico a corredo del necessario rispetto della normativa sull'equo compenso può essere anche un valido supporto del professionista che negozia con il "cliente forte", nel senso che **il rischio di incorrere in una violazione del codice deontologico può costituire valido argomento per sottrarsi a clausole vessatorie o comunque inique**.
6. Il ruolo dei Consigli nazionali è ulteriormente valorizzato dall'articolo 6, con la previsione della possibilità per le imprese di adottare **modelli standard di convenzione, concordati appunto con i Consigli nazionali**, e pertanto presunti equi fino a prova contraria; e dall'art. 9, che introduce la previsione della **legittimazione dei Consigli nazionali a esercitare l'azione di classe** per tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista a far valere *"i diritti individuali omogenei"* degli appartenenti alla classe, e quella delle associazioni maggiormente rappresentative (art. 9).
7. L'art. 7 prevede un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito professionale. In alternativa alla procedura di ingiunzione di pagamento e a quelle previste dall'art.14 d.lgs. n.150 del 2011, **il parere di congruità** emesso dall'Ordine o dal Collegio professionale sulla equa parcella del professionista *"costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla l. n.241 del 1990, e se il debitore non propone innanzi all'autorità giudiziaria opposizione ai sensi dell'art. 281 – undecies cpc del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista"*. Come è stato correttamente rilevato, la norma introduce un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa (art. 474, comma 2, n.1 cpc)¹². Il che significa che, una volta decorsi i quaranta giorni senza che la

¹² L. CARBONE, *La disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali*, in corso di pubblicazione su *Il Foro italiano*, giugno 2023.

controparte debitrice abbia proposto opposizione al giudice competente (che è quello del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine che ha reso il parere di congruità), il titolo esecutivo è validamente formato, e il creditore può procedere alle conseguenti azioni esecutive.

8. Consapevole della dinamicità del mercato di riferimento, il legislatore formalizza, all'art. 10, l'istituzione per legge **dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso** presso il Ministero della giustizia, con il coinvolgimento di un rappresentante per Consiglio nazionale: l'organo non ha poteri decisori ma può svolgere una preziosa funzione di vigilanza sullo stato di applicazione della legge, esprimere pareri, formulare proposte, e soprattutto segnalare al Ministro le violazioni della normativa.
9. Un'analisi specifica merita l'art. 8, che stabilisce che **“il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista”**. Non vi è dubbio che la norma sia stata concepita per limitare i casi di contestazione e le azioni risarcitorie rivolte contro i professionisti anche molti anni dopo il compimento della prestazione professionale. E per superare dunque la consolidata giurisprudenza in forza della quale il *dies a quo* per far valere l'azione di responsabilità non è quello del compimento della prestazione professionale, bensì quello in cui si manifesta all'esterno e diviene percepibile il danno¹³. Non è invece del tutto chiaro il campo di applicazione della norma. La sua formulazione letterale sembra enunciare un principio generale in tema di prescrizione che potrebbe essere ritenuto applicabile a qualsiasi rapporto tra professionista ed assistito. Tale soluzione ermeneutica deve però fare i conti con la previsione di carattere generale recata dall'art. 2 della legge, che nel fissare l' "ambito di applicazione" della nuova disciplina indica appunto non tutti i contratti d'opera professionale, ma solo quelli stipulati con i "clienti forti". **Sembrano dunque prospettabili, almeno in astratto, due soluzioni ermeneutiche**: la prima, di maggior favore per i professionisti, vedrebbe nell'art. 8 una norma di principio capace di trascendere il contesto della legge recante **“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”**, e di **applicarsi quindi a tutti i rapporti contrattuali**¹⁴; la seconda, basata sul combinato disposto dell'art. 2 e dell'art. 8, restringerebbe l'operatività della limitazione della responsabilità professionale all'ambito soggettivo e oggettivo della nuova legge, e la configurerebbe quindi come **una misura di riequilibrio di posizioni di svantaggio riferibili ai professionisti solo nei loro rapporti contrattuali con “clienti forti”**. È probabile che sul punto si dovranno attendere le prime pronunzie e verificare gli orientamenti che saranno adottati dai giudici competenti.
10. Più in generale, deve rilevarsi come la riforma dell'equo compenso non cambi la prospettiva di fondo presente fin dalla prima normativa del 2018, e cioè **la limitazione del campo soggettivo di applicazione della disciplina alle imprese di una certa dimensione**. Restano fuori le imprese che occupano meno di 50 persone o realizzano un fatturato o un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; **l'art. 2 della legge conferma la scelta del legislatore di**

¹³ *Ex multis*, cfr. Cass. civ. sez. III, ordinanza 3 novembre 2020, n. 24270; Cass. civ., sez. III, sentenza 22 settembre 2017, n. 22059.

¹⁴ In questo senso, L. CARBONE, *La disciplina dell'equo compenso*, cit.

applicare la disciplina solo a banche, assicurazioni, e appunto imprese dalle dimensioni superiori alle soglie indicate.

11. Altro *punctum dolens* è quello che riguarda le **pubbliche amministrazioni**. In tempi recenti, alcune pubbliche amministrazioni hanno pubblicato bandi “a zero compensi”. Il caso più clamoroso è forse quello realizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) in data 27 febbraio 2019, che intendeva reclutare soggetti con “esperienza accademica/professionale non rinvenibile all’interno della struttura”. Come si è già precisato, già nella vigenza della normativa del 2018, la disciplina dell’equo compenso non era affatto limitata al settore privato, e veniva precisato come anche le pubbliche amministrazioni fossero tenute a garantire il principio dell’equo compenso (cfr. art. 19-quaterdecies, comma 3, DL n. 148/2017, come modificato dall’art. 1, comma 488, L. 27 dicembre 2017, n. 205). E tuttavia il richiamo al principio non è stato sufficiente per arginare casi di sfruttamento del lavoro professionale francamente inaccettabili. Il problema è stato aggravato dalla giurisprudenza amministrativa: proprio giudicando in via definitiva sul citato bando MEF, il Consiglio di Stato ha affermato che *“la normativa sull’equo compenso sta a significare soltanto che, laddove il compenso sia previsto, lo stesso debba essere necessariamente equo, mentre non può ricavarsi dalla disposizione l’ulteriore (e assai diverso corollario) che lo stesso debba essere sempre previsto”*¹⁵. Si trattava con tutta evidenza di una lettura che svuotava il dato normativo ed eludeva sostanzialmente l’applicazione della disciplina alle PPAA, nonostante la chiara indicazione del legislatore, almeno in punto di principio. **Il legislatore della riforma ha dunque sentito il dovere di rafforzare la vincolatività per le pubbliche amministrazioni** superando il richiamo del mero principio, e disponendo più chiaramente **che “le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione”** (art. 2, comma 3). Ci si augura vivamente che la nuova previsione ponga un argine definitivo alle prassi amministrative richiamate. Sarebbe invero del tutto paradossale che siano proprio lo Stato e le amministrazioni pubbliche a non rispettare una normativa che affonda le sue radici nell’art. 36 della Costituzione.
12. Anche a seguito della riforma, le società veicolo di cartolarizzazioni nonché gli **agenti della riscossione restano al di fuori del campo di applicazione** della normativa sull’equo compenso, anche se questi ultimi *“garantiscono, comunque, al momento del conferimento dell’incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all’importanza dell’opera, tenendo conto, in ogni caso, dell’eventuale ripetitività delle prestazioni richieste”* (cfr. art. 2, comma 3, legge 21 aprile 2023, n. 49, che conferma al riguardo l’art. 19-quaterdecies, comma 4 bis, DL cit.).
13. Un cenno merita anche la **questione della corretta applicazione nel tempo della disciplina dell’equo compenso**, sulla quale sono sorti diversi dubbi interpretativi, con particolare riferimento al problema dei rapporti pregressi, o comunque instaurati precedentemente all’intervento normativo. È caduta, durante i lavori parlamentari, la previsione in forza della quale la legge si sarebbe potuta applicare anche ai rapporti in corso. Ora, **l’art. 11 chiarisce che la legge non si applica alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della entrata in vigore**

¹⁵ Consiglio di Stato, 9 novembre 2021, n. 7442.

della legge stessa, ma solo a quelle sottoscritte a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa. La soluzione è chiara, ma poco equa, perché consolida e rende irrimediabili tutti i casi di manifesto abuso contrattuale di clienti forti in danno di professionisti che si sono verificati negli anni passati. Sarebbe al riguardo auspicabile una riflessione ulteriore da parte del legislatore.

14. Da ultimo, occorre fornire alcune precisazioni sulle **clausole abrogative** disposte dalla legge. L'art. 12 abroga come detto le precedenti fonti della disciplina dell'equo compenso, compreso l'art. 13 bis dell'ordinamento forense (legge n. 247/2012). Abroga altresì la lettera a) del comma 1 dell'art. 2 del decreto Bersani, e cioè il decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito in legge 4 agosto 2006, n. 248. Si tratta come noto della norma che abrogò la vincolatività dei minimi tariffari, smantellando in sostanza il sistema tariffario fino ad allora vigente. Nonostante alcuni entusiasmi registrati al riguardo, non è possibile ritenere che l'abrogazione in parola faccia "rivivere" le tariffe minime inderogabili, perché resta tutt'ora in vigore l'art. 9 del decreto-legge n. 1 del 2012, il cd. "Decreto Cresci Italia", con il quale il Governo Monti dispose la abrogazione *in toto* (e non solo relativamente ai minimi) delle norme tariffarie, cancellando dall'ordinamento la stessa parola "tariffe", in una sorta di vera e propria furia iconoclasta, ed avviando la stagione dei cd. "parametri", termine ritenuto più rassicurante sul fronte del diritto della concorrenza.

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 21 aprile 2023, n. 49.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Definizione

1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunemente utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

Art. 3.

Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo

1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.

2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;


b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;



g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.

6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

Art. 4.

Indennizzo in favore del professionista

1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Art. 5.

Disciplina dell'equo compenso

1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.

2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.

3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

Art. 6.

Presunzione di equità

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.



Art. 7.

Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo

1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 281-*undecies* del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.

2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

Art. 8.

Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale

1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

Art. 9.

Azione di classe

1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-*bis* del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Art. 10.

Osservatorio nazionale sull'equo compenso

1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del made in Italy, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

3. È compito dell'Osservatorio:

a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.

5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.

6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

Art. 11.

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 12.

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-*bis* della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-*quaterdecies* del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

Art. 13.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 aprile 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 338):

Presentato dall'onorevole on. Giorgia MELONI e dall'on. Jacopo MORRONE, il 13 ottobre 2022.

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 18 novembre 2022, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 23 e il 30 novembre 2022, il 17, il 18 e il 19 gennaio 2023.

Esaminato in Aula il 23 gennaio 2023 e approvato il 25 gennaio 2023 con modificazioni, in testo unificato della Commissione con gli atti nn. A.C. 73 (on. Enrico COSTA), A.C. 528 (on. Giorgio MULÈ), A.C. 637 (on. Chiara GRIBAUDO).

Senato della Repubblica (atto n. 495):

Assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia), in sede redigente, il 26 gennaio 2023, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione, editoria, digitalizzazione), 4ª (Politiche dell'Unione europea), 5ª (Programmazione economica, bilancio), 6ª (Finanze e tesoro), 9ª (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10ª (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 2ª Commissione (Giustizia), in sede redigente, il 1º, il 14 e il 15 febbraio 2023; il 14 e il 21 marzo 2023.

Esaminato in aula e approvato il 22 marzo 2023 con modificazioni, in testo unificato della Commissione con l'atto n. A.S. 182 (sen. Mariastella GELMINI).

Camera dei deputati (atto n. 338-B):

Assegnato alla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 28 marzo 2023, con il parere della I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni).

Esaminato dalla II Commissione (Giustizia), in sede referente, il 4 aprile 2023.

Esaminato in aula l'11 aprile 2023 e approvato definitivamente il 12 aprile 2023.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare

la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense):

«Art. 13 (*Conferimento dell'incarico e compenso*). — 1. – 5. (*Omissis*).

6. I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'art. 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge.

7. - 10. (*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), pubblicato nella *G.U.* 24 gennaio 2012, n. 19, S.O., convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella *G.U.* 24 marzo 2012, n. 71, S.O.:

«Art. 9 (*Disposizioni sulle professioni regolamentate*). — 1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l'equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali. Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centovesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.



6. La durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali resta confermata la normativa vigente.

7. All'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, nel primo periodo, dopo la parola: «regolamentate» sono inserite le seguenti: «secondo i principi della riduzione e dell'accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari»;

b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

c) la lettera d) è abrogata.

8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

— Si riporta il testo degli articoli 1, comma 2, e 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate):

«Art. 1 (*Oggetto e definizioni*). — 1. (*Omissis*).

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e relative attività tipiche o riservate per legge e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. - 5. (*Omissis*).»

«Art. 2 (*Associazioni professionali*). — 1. - 6. (*Omissis*).

7. L'elenco delle associazioni professionali di cui al presente articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che dichiarano, con assunzione di responsabilità dei rispettivi rappresentanti legali, di essere in possesso dei requisiti ivi previsti e di rispettare, per quanto applicabili, le prescrizioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 è pubblicato dal Ministero dello sviluppo economico nel proprio sito internet, unitamente agli elementi concernenti le notizie comunicate al medesimo Ministero ai sensi dell'art. 4, comma 1, della presente legge.».

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 2230 del codice civile:

«Art. 2230 (*Prestazione d'opera intellettuale*). — Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».

— Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», è pubblicato nella G.U. 8 settembre 2016, n. 210.

Note all'art. 3:

— Per il testo dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 7:

— Si riporta il testo degli articoli 281-*undecies*, 633, 634, 636, 637, 638, 640, 641, 642, 643, 644, 645 e 647 del codice di procedura civile:

«Art. 281-*undecies* (*Forma della domanda e costituzione delle parti*). — La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-*bis*), 4), 5), 6) e l'avvertimento di cui al numero 7) del terzo comma dell'art. 163.

Il giudice, entro cinque giorni dalla designazione, fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che deve avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto a cura dell'attore. Tra il giorno della notificazione del ricorso e quello dell'udienza di comparizione debbono intercorrere termini liberi non minori di quaranta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di sessanta giorni se si trova all'estero.

Il convenuto si costituisce mediante deposito della comparsa di risposta, nella quale deve proporre le sue difese e prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, indicare i mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, nonché formulare le conclusioni. A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non sono rilevabili d'ufficio.

Se il convenuto intende chiamare un terzo deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di costituzione e chiedere lo spostamento dell'udienza. Il giudice, con decreto comunicato dal cancelliere alle parti costituite, fissa la data della nuova udienza assegnando un termine perentorio per la citazione del terzo. La costituzione del terzo in giudizio avviene a norma del terzo comma.»

«Art. 633 (*Condizioni di ammissibilità*). — Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.


L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.»

«Art. 634 (*Prova scritta*). — Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.»

«Art. 636 (*Parcella delle spese e prestazioni*). — Nei casi previsti nei nn. 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali.»



«Art. 637 (*Giudice competente*). — Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel n. 2 dell'art. 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono.»

«Art. 638 (*Forma della domanda e deposito*). — La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'art. 125, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto d'ingiunzione a norma dell'art. 641.»

«Art. 640 (*Rigetto della domanda*). — Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria.»

«Art. 641 (*Accoglimento della domanda*). — Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato⁽¹⁾ da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'esplicito avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta. Se l'intimato risiede in uno degli altri Stati dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti giorni (5). Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni, e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi.

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.»

«Art. 642 (*Esecuzione provvisoria*). — Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere; il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482.»

«Art. 643 (*Notificazione del decreto*). — L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite.»

«Art. 644 (*Mancata notificazione del decreto*). — Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire

nel territorio della Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta.

«Art. 645 (*Opposizione*). — L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. L'anticipazione di cui all'art. 163-bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.

«Art. 647 (*Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente*). — Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650 e la cauzione eventualmente prestata e liberata.»

— Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'art. 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69):

«Art. 14 (*Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato*). — 1. Le controversie previste dall'art. 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'art. 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

2. È competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il tribunale decide in composizione monocratica.

3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio personalmente.

4. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile.»

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *G.U.* 18 agosto 1990, n. 192.

Note all'art. 9:

— Il Titolo VIII-bis del Libro quarto del codice di procedura civile reca: «Dei procedimenti collettivi».

Note all'art. 10:

— Per il testo dell'art. 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, si veda nelle note all'art. 1.

Note all'art. 12:

— Il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è pubblicato nella *G.U.* 16 ottobre 2017, n. 242.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come modificato dalla presente legge:

«Art. 2 (*Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali*). — 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione



delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) *Abrogata;*

b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall'ordine;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità;

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale.

2-bis. All'art. 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali».

3. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni caso nulle.».

23G00051

LEGGE 5 maggio 2023, n. 50.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita di sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 maggio 2023

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

TAJANI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

LOLLOBRIGIDA, *Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 10 MARZO 2023, N. 20

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: «stagionale» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,)» e la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della predisposizione dello schema di decreto di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri sente i Ministri competenti per materia, gli iscritti al registro di cui all'articolo 42, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Il predetto decreto è adottato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il decreto è comunque adottato»;

al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 4, al primo periodo, la parola: «triennio» è sostituita dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Le istanze» sono inserite

